



## COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO

### D. M. 197/2018 UNA TANTUM (ex l. 205/2017, art.1, comma 629)

La commissione sindacale del CNU presa visione del decreto del MIUR "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.", al momento inviato alla Corte dei Conti e non ancora pubblicato sulla G.U., esprime nel dettaglio le prime valutazioni sul provvedimento.

La legge 205, art.1, comma 629, demanda al decreto del Miur il calcolo della modulazione dell'una tantum *ad personam* affinché sia contenuta entro "il limite delle risorse" attribuite:

*"calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca",* intendendo la suddivisione dell'importo assegnato, tra i destinatari identificati dalla legge, in servizio presso le rispettive sedi nei periodi indicati.

Quindi il MIUR è chiamato innanzitutto a stabilire "quanto" sia di competenza della singola posizione di carriera, e poi attribuire l'ammontare complessivo di competenza alle singole amministrazioni universitarie, quale sommatoria delle una tantum "*ad personam*" da erogare al personale amministrato.

Dall'analisi del testo si evince che *"calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro..."* si riferisce all'importo *ad personam*, *"in proporzione all'entità del blocco stipendiale"*.

Il legislatore insomma ha delegato al Miur il compito di definire i criteri e le modalità del "calcolo", relativamente al "limite delle risorse", non di definire la selezione e discriminazione tra i potenziali beneficiari, che la medesima legge ha innanzitutto individuato con precisione come *"professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015"*, senza fare parola di "valutazione" né riferimento alcuno alla procedura prevista dall'art.6, c.14 della l.240/2010 (la relazione triennale da valutare per la progressione stipendiale triennale).

**Ad una prima analisi si evidenzia che il Decreto si discosta dal mandato attribuito dalla legge, in almeno quattro questioni.**

#### **1. Limita il numero dei soggetti destinatari:**

Il Decreto introduce una selezione tra gli aventi diritto di modo che i beneficiari saranno soltanto una parte di quelli individuati dal legislatore con precisione; Il legislatore ha delegato al Miur il compito di definire i criteri e le modalità del "calcolo", non di introdurre la *selezione e discriminazione* tra i potenziali beneficiari che la medesima legge ha essa stessa definito con precisione.

Insomma qui il Decreto viene a "limitare" l'applicazione della legge che ne dispone invece la destinazione all'intero insieme definito nel testo.

La legge infatti individua minuziosamente i destinatari dell'una tantum, intesa come *"importo ad personam"*, nei: *"professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015"*.

#### **2. Introduce un criterio di selezione valutativa** che non esisteva nel periodo del blocco,

in quanto ci si trovava ancora nel pieno del regime previgente alla Legge 240/2010, ovvero gli scatti biennali automatici. Il Decreto introduce invece una *valutazione* che verrebbe ad essere applicata *retroattivamente* ora per allora, all'intero periodo del blocco.

Infatti il Decreto, all'art. 2, comma 3, lett. b) dice: *"è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.

Mentre il legislatore aveva accortamente riconosciuto che i provvedimenti di blocco degli scatti, hanno bloccato anche le "valutazioni", indissolubilmente legate, dalla legge 240/2010, al nuovo regime di scatti triennali. Poiché gli scatti bloccati erano ancora i vecchi biennali da completare, non sono esistite "valutazioni" sulle annate bloccate.

A partire dal 1 gennaio 2016 lo scatto biennale *interruptus* si è riavviato, e alla scadenza siamo stati tutti collocati nella classe stipendiale triennale successiva. Soltanto a conclusione di questo primo scatto triennale si attiva la valutazione prevista dalla legge 240/2010, ma solo per la progressione triennale:

La legge non parla di "valutazione" e qui è chiaro che il Decreto si discosta rispetto al mandato disposto dalla legge, che esplicitamente si riferisce al blocco degli scatti stipendiali direttamente legando l'importo dell'una tantum al danno ricevuto.

### **3. Introduce un nuovo parametro di quantificazione dell'una tantum,**

rispetto al disposto della legge che recita: "A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali... è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito", definendo chiaramente che l'importo dell'una tantum va dimensionato esclusivamente in proporzione dell'entità del blocco stipendiale che hanno subito.

Il Decreto invece introduce un nuovo criterio di "ri-dimensionamento" dell'una tantum:

la riduzione per coloro che hanno beneficiato dell'indennità disposta dall'art.29, c.19 della l.240/2010:

*"ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico"* per gli anni 2011, 2012, 2013, che configura un'ulteriore procedura di selezione e discriminazione incongruente con l'intenzione del legislatore.

Infatti l'indennità distribuita per gli anni 2011, 2012, 2013, era appunto "premia", e come tale aggiuntiva rispetto alle classi stipendiali, stabilite per legge.

Nel caso attuale invece la LEGGE non parla affatto né di "selezione" né di "merito". Si tratta dunque di un eccesso del Miur rispetto al disposto e al mandato attribuito dal legislatore.

### **4. Determina la formazione di "avanzi" da ripartire**

Il Decreto del Miur, ben conscio che l'applicazione di criteri *selettivi e discriminanti*, porterebbe ad un avanzo di fondi, introduce la clausola dell'art.2, comma 4: "*Le somme eventualmente disponibili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Istituzione ammessi all'incentivo di cui al presente decreto*", dove non si capisce chi siano questi "restanti docenti", ovvero se siano da identificare in coloro che sono GIA' stati beneficiati.

Questa è certamente una forzatura della legge che dispone espressamente ed esclusivamente "in proporzione all'entità del blocco stipendiale", non contemplando aggiunte di redistribuzione e in questo modo attribuendo all'una tantum natura stipendiale, per quanto parzialmente compensativa, piuttosto che premia.

Non si possono determinare "avanzi" in quanto, secondo la legge, l'ammontare da assegnarsi alle singole Amministrazioni, deve consistere della sommatoria delle singole una tantum *ad personam*, quantificate "*in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito*", del personale docente amministrato.

L'intenzione del legislatore di NON procedere a selezioni o discriminazioni del personale docente destinatario del provvedimento, è anche dimostrata dal dimensionamento del finanziamento, commisurato evidentemente sulla base della numerosità dei destinatari (50M per il 2018 e 40M per il 2019). È per questo che la legge non ha previsto l'eventualità di un "avanzo" di fondi. L'intenzione del legislatore, così come esplicitato nel testo del provvedimento, è che si proceda ad una "ripartizione" delle risorse, *pro quota*, tra tutti gli aventi diritto, individuati esplicitamente come i "*professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015*".

Quindi una "redistribuzione di quote aggiuntive derivanti dagli "avanzi", sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla legge.

**Infine il Decreto disattende clamorosamente il compito attribuitogli dalla legge**, che dispone perentoriamente:

*"l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019"*, sia per l'emanazione tardiva, sia per la macchinosità e le difficoltà imposte dalle modalità di calcolo delle misure selettive e discriminanti, al fine della definizione dell'ammontare dell'una tantum.

Resta sempre la questione di fondo: se sia lecito che il personale non contrattualizzato, il cui rapporto di lavoro è regolato esclusivamente dalla legge, venga trattato in modo diverso a seconda della sede di servizio.

A prescindere dalla possibilità di attribuire quote di retribuzione premiali, aggiuntive alle tabelle stipendiali, la dinamica retributiva e di carriera, fa capo esclusivamente alla legge. Non sembra quindi lecito e opportuno che i diversi regolamenti di ateneo vengano a deformare il contratto di lavoro che risponde soltanto alla legge. Anche se la stessa legge attribuisce agli atenei il compito di regolamentare in merito a diverse questioni che riguardano il rapporto di lavoro, questi regolamento dovrebbero configurare soltanto le modalità di certificazione e controllo dell'adempimento dei compiti di servizio, i quali sono sempre quelli, ed esclusivamente quelli, stabiliti dalla legge, né di più né di meno.

Ma qui si apre un altro discorso.

Commissione sindacale del CNU  
Paola Sonia Gennaro

*Normativa di riferimento:*

- L. 205/2017, art.1, comma 629
- DPR 232/2011, art.2, c.2 e c.3
- L. 240/2010, art. 6, comma 14; art. 8; art. 29, comma 19
- Decreto MIUR 197/2018

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **L. 205/2017,**

art. 1 c. 629

A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, **è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019.

### **DPR 232/2011**

Art. 2

c.2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennità integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

c.3 L'attribuzione delle classi stipendiali successive e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

### **L. 240/2010**

Art. 6 c. 14

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali** di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

Art. 8, c. 1

...

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di **stipendio in progressione triennale**;  
b) invarianza complessiva della progressione;  
c) **decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.**"

Art. 29 c. 19

Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento **secondo criteri di merito accademico e scientifico.**